

INFORMAZIONE IMPORTANTE

La Défense, 30 ottobre 2020,

OGGETTO: Modifiche dei Prospetti e dei Documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori dei Fondi Comuni di Investimento sotto specificati (di seguito i “FCI”)

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dist	FR0007056841
---	------	--------------

I termini in maiuscolo riportati nella presente comunicazione corrispondono ai termini definiti nel prospetto dei Fondi.

Gentile Signora, Egregio Signore,

Ha sottoscritto quote di uno o più FCI, il cui gestore finanziario delegato è Lyxor International Asset Management (di seguito la “**Società di gestione**” o “**LIAM**”).

LIAM desidera informare gli investitori dei FCI sopra indicati circa le modifiche ai Prospetti e ai Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, al fine di chiarire in particolare il rapporto fra la Società di gestione, i Partecipanti autorizzati e i FCI.

Conseguentemente, il 4 novembre 2020, i Prospetti e i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori dei FCI saranno modificati al fine di riflettere i cambiamenti di seguito specificati:

1) Modifica della rubrica “Modalità di funzionamento e di gestione: Caratteristiche generali” dei prospetti dei FCI

La Società di gestione ha deciso di introdurre la nuova sezione “Funzionamento del mercato primario” nella rubrica “Modalità di funzionamento e di gestione: Caratteristiche generali” del Prospetto dei FCI.

Queste informazioni supplementari includono, tra l'altro, chiarimenti circa (i) la procedura che i Partecipanti autorizzati devono seguire per la sottoscrizione o il rimborso di quote dei FCI, (ii) le commissioni applicabili ai partecipanti autorizzati alla sottoscrizione o al rimborso di quote dei FCI sul Mercato primario e (iii) i dettagli del processo di sottoscrizione e di rimborso a seconda che i Partecipanti autorizzati scelgano di effettuare un'operazione in natura, per contanti, intermediata per contanti o in una combinazione delle tre modalità.

2) Modifica della rubrica “Modalità di sottoscrizione e di rimborso” dei prospetti dei FCI

Nella sezione “Modalità di sottoscrizione e di rimborso / 1) Condizioni di sottoscrizione e di rimborso sul mercato primario”, il paragrafo seguente sarà adattato al fine di consentire che si effettuino operazioni in natura, per contanti, intermedie per contanti o con una combinazione delle tre modalità.

Sottoscrizioni/Rimborsi per contanti prima del 30 ottobre 2020	Sottoscrizioni/Rimborsi per contanti dopo il 30 ottobre 2020
Le sottoscrizioni e i rimborsi saranno effettuati esclusivamente per contanti e avverranno sulla base del NAV di riferimento.	Le sottoscrizioni e i rimborsi saranno effettuati secondo le modalità di cui al paragrafo 4 "Operazione in natura e per contanti" della sezione "FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PRIMARIO" e avverranno sulla base del NAV di riferimento.

3) Modifica della sezione "Commissioni di sottoscrizione e di rimborso (applicabili esclusivamente agli investitori che operano sul Mercato primario) dei prospetti dei FCI

Commissioni di sottoscrizione e di rimborso (applicabili esclusivamente agli investitori che operano sul Mercato primario) prima del 30 ottobre 2020	Commissioni di sottoscrizione e di rimborso (applicabili esclusivamente agli investitori che operano sul Mercato primario) dopo il 30 ottobre 2020																								
Le commissioni di sottoscrizione e di riscatto comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione corrisposto dall'investitore e una diminuzione dell'importo di rimborso. Le commissioni spettanti al FCI servono a compensare le spese sostenute dal FCI per l'investimento o il disinvestimento degli attivi affidati. Le commissioni non di sua pertinenza spettano alla società di gestione, al collocatore ecc.	Le commissioni di sottoscrizione e di riscatto comportano un aumento del prezzo di sottoscrizione corrisposto dall'investitore e una diminuzione dell'importo di rimborso. Le commissioni spettanti al FCI servono a compensare le spese sostenute dal FCI per l'investimento o il disinvestimento degli attivi affidati. Le commissioni non di sua pertinenza spettano alla società di gestione, al collocatore ecc.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spese a carico dell'investitore prelevate al momento della sottoscrizione e del riscatto</th> <th>Base di calcolo</th> <th>Aliquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Commissione di sottoscrizione non spettante al FCI</td> <td>Valore patrimoniale netto × numero di quote</td> <td>Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di sottoscrizione e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.</td> </tr> <tr> <td>Commissione di sottoscrizione spettante al FCI</td> <td>Valore patrimoniale netto × numero di quote</td> <td>Assente</td> </tr> <tr> <td>Commissione di rimborso non spettante al FCI</td> <td>Valore patrimoniale netto × numero di quote</td> <td>Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di rimborso e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.</td> </tr> </tbody> </table>	Spese a carico dell'investitore prelevate al momento della sottoscrizione e del riscatto	Base di calcolo	Aliquota	Commissione di sottoscrizione non spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di sottoscrizione e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.	Commissione di sottoscrizione spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Assente	Commissione di rimborso non spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di rimborso e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spese a carico dell'investitore prelevate al momento della sottoscrizione e del riscatto</th> <th>Base di calcolo</th> <th>Aliquota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Commissione di sottoscrizione non spettante al FCI</td> <td>Valore patrimoniale netto × numero di quote</td> <td>Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di sottoscrizione e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.</td> </tr> <tr> <td>Commissione di sottoscrizione spettante al FCI</td> <td>Valore patrimoniale netto × numero di quote</td> <td>Modalità particolari ⁽¹⁾⁽²⁾</td> </tr> <tr> <td>Commissione di rimborso non spettante al FCI</td> <td>Valore patrimoniale netto × numero di quote</td> <td>Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di rimborso e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.</td> </tr> </tbody> </table>	Spese a carico dell'investitore prelevate al momento della sottoscrizione e del riscatto	Base di calcolo	Aliquota	Commissione di sottoscrizione non spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di sottoscrizione e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.	Commissione di sottoscrizione spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Modalità particolari ⁽¹⁾⁽²⁾	Commissione di rimborso non spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di rimborso e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.
Spese a carico dell'investitore prelevate al momento della sottoscrizione e del riscatto	Base di calcolo	Aliquota																							
Commissione di sottoscrizione non spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di sottoscrizione e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.																							
Commissione di sottoscrizione spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Assente																							
Commissione di rimborso non spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di rimborso e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.																							
Spese a carico dell'investitore prelevate al momento della sottoscrizione e del riscatto	Base di calcolo	Aliquota																							
Commissione di sottoscrizione non spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di sottoscrizione e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.																							
Commissione di sottoscrizione spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Modalità particolari ⁽¹⁾⁽²⁾																							
Commissione di rimborso non spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Al massimo il valore più elevato fra (i) 50.000 euro per domanda di rimborso e (ii) il 5%, retrocedibile a terzi.																							

Commissione di rimborso spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Assente	Commissione di rimborso spettante al FCI	Valore patrimoniale netto × numero di quote	Modalità particolari ⁽¹⁾⁽²⁾
			<p>Per ogni acquisto/vendita di quote del FCI effettuato/a su uno dei suoi mercati di quotazione, la Società di gestione non preleverà alcuna commissione di sottoscrizione/rimborso.</p> <p>Modalità particolari:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) la società di gestione attua quotidianamente una politica di commissioni variabili allo scopo di far sostenere i Costi di adeguamento del portafoglio agli investitori che operano sul mercato primario attraverso il collocamento di un ordine per contanti (cfr. sezione 4.2 del presente Prospetto). La metodologia di calcolo delle commissioni variabili utilizzata dalla società di gestione è conforme alla metodologia descritta nella Carta dell'AFG disponibile all'indirizzo seguente: http://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2014/06/GuidePro_SwingPricing_2014_actualis_e_2016.pdf (2) Per ogni operazione di sottoscrizione effettuata dagli AP secondo le modalità descritte nella sezione 4.3 "FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PRIMARIO - operazioni intermedie per contanti", le commissioni sono pari ai Costi teorici (come definiti nella precedente sezione 4) sostenuti dal FCI per investire le somme derivanti dalla sottoscrizione, tenendo conto delle modalità di esecuzione concordate con il succitato AP. (3) Per ogni operazione di rimborso effettuata dagli AP secondo le modalità descritte nella sezione 4.3 "FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PRIMARIO - operazioni intermedie per contanti", le commissioni sono pari ai Costi teorici (come definiti nella precedente sezione 4) sostenuti dal FCI per disinvestire le somme derivanti dal rimborso, tenendo conto delle modalità di esecuzione concordate con il succitato AP. 		

4) Modifica dell'articolo 3 "Emissione e riscatto delle quote" del Regolamento dei FCI

ARTICOLO 3 - EMISSIONE E RISCATTO DELLE QUOTE prima del 30 ottobre 2020	ARTICOLO 3 - EMISSIONE E RISCATTO DELLE QUOTE dopo il 30 ottobre 2020
<p>Le quote sono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei detentori, in base al loro valore patrimoniale netto eventualmente maggiorato delle commissioni di sottoscrizione.</p> <p>Le sottoscrizioni e i riscatti vengono effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto.</p> <p>Le quote di un fondo comune d'investimento possono essere ammesse alla quotazione su una Borsa valori conformemente alla legislazione in vigore.</p> <p>Le sottoscrizioni devono essere interamente liberate il giorno del calcolo del valore patrimoniale netto e avvengono in contanti. I riscatti sono effettuati esclusivamente in contanti salvo ove, in caso di liquidazione del FCI, i detentori di quote abbiano espresso il loro consenso per permettere di essere rimborsati in titoli. I riscatti sono liquidati dal depositario emittente entro il termine massimo di cinque</p>	<p>Le quote sono emesse in qualsiasi momento su richiesta dei detentori, in base al loro valore patrimoniale netto eventualmente maggiorato delle commissioni di sottoscrizione.</p> <p>Le sottoscrizioni e i riscatti vengono effettuati alle condizioni e secondo le modalità definite nel prospetto.</p> <p>Le quote di un fondo comune d'investimento possono essere ammesse alla quotazione su una Borsa valori conformemente alla legislazione in vigore.</p> <p>Le sottoscrizioni devono essere interamente liberate il giorno del calcolo del valore patrimoniale netto. In caso di liquidazione del FCI, ove i detentori di quote abbiano espresso il loro consenso potranno essere rimborsati in titoli. I riscatti sono liquidati dal depositario emittente entro il termine massimo di cinque giorni successivi a quello di valutazione della quota.</p>

giorni successivi a quello di valutazione della quota.

Qualora tuttavia, a seguito di circostanze eccezionali, per effettuare il rimborso sia richiesta la vendita preliminare di alcuni attivi inclusi nel FCI, tale termine può essere prorogato senza comunque oltrepassare i 30 giorni.

Tranne che nel caso di successione o donazione-eredità, la cessione o il trasferimento di quote fra detentori di quote, o dai detentori di quote verso soggetti terzi, è assimilata/o a un rimborso con successiva sottoscrizione; nel caso di soggetti terzi, l'importo della cessione o del trasferimento deve, all'occorrenza, essere integrato dal beneficiario allo scopo di ricostituire almeno l'importo minimo della sottoscrizione previsto dal regolamento del FCI.

In applicazione dell'articolo L. 214-8-7 del codice monetario e finanziario, il rimborso delle quote da parte del FCI, così come l'emissione di nuove quote, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dalla società di gestione, in presenza di circostanze eccezionali e laddove richiesto dall'interesse dei detentori di quote.

Qualora il patrimonio netto del FCI sia inferiore all'importo stabilito dalla normativa, non è possibile procedere ad alcun riscatto delle sue quote

Il FCI può interrompere l'emissione delle quote in applicazione dell'articolo L. 214-8-7, terzo comma, del codice monetario e finanziario francese, a titolo provvisorio o definitivo, in tutto o in parte, in situazioni oggettive che comportino la chiusura delle sottoscrizioni, come ad esempio l'emissione di un numero massimo di quote, il raggiungimento di una soglia patrimoniale massima o la scadenza di un dato periodo di sottoscrizione. Gli attuali detentori saranno informati con ogni mezzo dell'attivazione di tale strumento, nonché della soglia e delle circostanze oggettive che hanno comportato la chiusura parziale o totale. In caso di chiusura parziale, tali informazioni specificheranno esplicitamente, con ogni mezzo, le modalità in base alle quali gli attuali detentori potranno continuare a effettuare sottoscrizioni per la durata della chiusura parziale. Si informeranno inoltre i detentori di quote, con ogni mezzo, della decisione del FCI o della società di gestione di porre fine alla chiusura totale o parziale delle sottoscrizioni (ove la soglia scendesse sotto il livello di attivazione), oppure di non porvi fine (in caso di variazione della soglia o di modifica delle circostanze oggettive che hanno comportato l'attivazione di questo strumento). Una modifica delle circostanze oggettive adottate o della soglia di attivazione dello strumento deve sempre intervenire nell'interesse dei detentori di quote. Le informazioni, con ogni mezzo, devono specificare le ragioni esatte di tali modifiche.

Qualora tuttavia, a seguito di circostanze eccezionali, per effettuare il rimborso sia richiesta la vendita preliminare di alcuni attivi inclusi nel FCI, tale termine può essere prorogato senza comunque oltrepassare i 30 giorni.

Tranne che nel caso di successione o donazione-eredità, la cessione o il trasferimento di quote fra detentori di quote, o dai detentori di quote verso soggetti terzi, è assimilata/o a un rimborso con successiva sottoscrizione; nel caso di soggetti terzi, l'importo della cessione o del trasferimento deve, all'occorrenza, essere integrato dal beneficiario allo scopo di ricostituire almeno l'importo minimo della sottoscrizione previsto dal regolamento del FCI.

In applicazione dell'articolo L. 214-8-7 del codice monetario e finanziario, il rimborso delle quote da parte del FCI, così come l'emissione di nuove quote, possono essere sospesi, a titolo provvisorio, dalla società di gestione, in presenza di circostanze eccezionali e laddove richiesto dall'interesse dei detentori di quote.

Qualora il patrimonio netto del FCI sia inferiore all'importo stabilito dalla normativa, non è possibile procedere ad alcun riscatto delle sue quote

Il FCI può interrompere l'emissione delle quote in applicazione dell'articolo L. 214-8-7, terzo comma, del codice monetario e finanziario francese, a titolo provvisorio o definitivo, in tutto o in parte, in situazioni oggettive che comportino la chiusura delle sottoscrizioni, come ad esempio l'emissione di un numero massimo di quote, il raggiungimento di una soglia patrimoniale massima o la scadenza di un dato periodo di sottoscrizione. Gli attuali detentori saranno informati con ogni mezzo dell'attivazione di tale strumento, nonché della soglia e delle circostanze oggettive che hanno comportato la chiusura parziale o totale. In caso di chiusura parziale, tali informazioni specificheranno esplicitamente, con ogni mezzo, le modalità in base alle quali gli attuali detentori potranno continuare a effettuare sottoscrizioni per la durata della chiusura parziale. Si informeranno inoltre i detentori di quote, con ogni mezzo, della decisione del FCI o della società di gestione di porre fine alla chiusura totale o parziale delle sottoscrizioni (ove la soglia scendesse sotto il livello di attivazione), oppure di non porvi fine (in caso di variazione della soglia o di modifica delle circostanze oggettive che hanno comportato l'attivazione di questo strumento). Una modifica delle circostanze oggettive adottate o della soglia di attivazione dello strumento deve sempre intervenire nell'interesse dei detentori di quote. Le informazioni, con ogni mezzo, devono specificare le ragioni esatte di tali modifiche.

5) Modifica del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori

I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori saranno modificati al fine di riflettere i cambiamenti apportati ai Prospetti dei Comparti.

Alla Data di Entrata in vigore la sezione "SPESE" dei Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori dei Comparti sarà pertanto modificata come segue:

Spese

Le spese da voi pagate sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla promozione e alla distribuzione. Esse riducono la performance potenziale dell'investimento. Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione Spese del Prospetto del Fondo, disponibile all'indirizzo www.lyxoret.com.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione: non applicabile agli investitori nel mercato secondario*.

Spesa di rimborso: non applicabile agli investitori del mercato secondario*.

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi, l'investitore potrebbe pagare meno. L'investitore può richiedere al suo consulente finanziario o al suo distributore l'importo esatto delle spese di sottoscrizione e di rimborso.

Nel mercato secondario: il Fondo è un ETF; in linea di principio, pertanto, gli investitori che non sono Partecipanti autorizzati dovranno acquistare o vendere le quote del Fondo nel mercato secondario. Nel mercato secondario, gli investitori possono sostenere commissioni di intermediazione e/o di transazione legate alla trasmissione del loro ordine di acquisto/vendita nella borsa valori interessata. Queste spese vengono rimosse da intermediari di mercato e non vengono prelevate dal/trasferite al Fondo o alla società di gestione. Gli investitori possono inoltre essere tenuti a pagare un importo aggiuntivo originato dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto delle quote del fondo ("*spread denaro-lettera*").

Nel mercato primario: i Partecipanti autorizzati che sottoscrivono/rimborsano le loro quote direttamente presso il Fondo pagheranno i costi applicabili al mercato primario del Fondo, come descritto nella Sezione 4 del prospetto.

Per maggiori informazioni, si rimanda al prospetto del Fondo.

6) Conseguenze per l'investitore

Nello specifico, questa variazione avrà come unico effetto quello di chiarire i rapporti intercorrenti fra la Società di gestione, i FCI e i Partecipanti autorizzati che operano sul Mercato primario.

I FCI manterranno tutte le altre loro caratteristiche, in particolare profili di rischio/rendimento, obiettivi di gestione, strategie d'investimento, codici di negoziazione e spese di gestione.

Le ricordiamo che è necessario e importante prendere visione del prospetto del Fondo e del suo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), disponibili sul sito www.lyxoretff.fr. Tali documenti sono altresì consultabili sul sito dell'AMF, www.amf-france.org, o disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

Per eventuali domande, La invitiamo a contattare il Servizio Clienti Lyxor ai seguenti recapiti: Numero di telefono: +33 (0)1 42 13 42 14 – Indirizzo e-mail: client-services-etf@lyxor.com.

La invitiamo a tenersi in contatto con il consulente al fine di ottenere ogni ulteriore informazione riguardante i Suoi investimenti.

Lionel Paquin
Presidente di Lyxor International Asset Management